
CONSIGLIO D'EUROPA: CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1950)

Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950. Entrata in vigore il 3 settembre 1953.

Stati Parti al 1° gennaio 2009: 47

Ratificata e resa esecutiva per l'Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 24 settembre 1955).

Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970; Protocollo n. 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e Protocollo n. 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990; coordinato inoltre con gli emendamenti del Protocollo n. 2, parte integrante della Convenzione dalla sua entrata in vigore il 21 settembre 1970. Tutte le disposizioni dei detti Protocolli sono state inoltre sostituite dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1° novembre 1998, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso. In forza del Protocollo 11, le disposizioni del Protocollo 9 e 10 non hanno più effetto. Il Protocollo n. 11 è stato reso esecutivo in Italia con legge 28 agosto 1997, n. 296 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1997).

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione universale;

hanno convenuto quanto segue:^{1 2}

¹ Il Principato di Andorra (1996) e la Repubblica di San Marino (1989) hanno dichiarato che la Convenzione sarà applicata tenendo conto delle rispettive caratteristiche territoriali, le quali implicano una particolare rilevanza di alcune tematiche (residenza, lavoro e altre misure relative agli stranieri) che non sono coperte dalla Convenzione.

Il Principato di Monaco (2005) ha dichiarato che le Convenzioni internazionali ratificate dallo Stato hanno valore prevalente sulla legislazione e sono sottoposte unicamente alle norme della Costituzione del Principato e alle altre norme costituzionali (la Convenzione speciale con la Francia, i principi generali del diritto internazionale relativi alla sovranità e all'indipendenza degli Stati, gli statuti relativi alla famiglia regnante).

Articolo 1. Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I. DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 2. Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.³

Articolo 3. Divieto della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

² L'Azerbaijan (2002) dichiara di non essere in condizione di garantire il rispetto della Convenzione nei territori occupati dall'Armenia fino a che tali territori non saranno liberati.

³ Malta (1966) ha apposto una riserva in base alla quale l'art. 2 si applica senza pregiudizio delle norme del codice penale maltese che prevedono tra i casi di legittima difesa anche l'agire per difendere la propria proprietà (respingere una intrusione abusiva notturna nella propria abitazione o proprietà o reagire contro una persona che stia commettendo e tenti di commettere un furto o una violenza ai propri danni).



Articolo 4. Divieto di schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi di questo articolo:
 - a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
 - b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d) ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5. Diritto alla libertà ed alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
 - a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;⁴
 - d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
 - e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
 - f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’extradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1(c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

⁴ La Serbia (2004: all’epoca: Serbia e Montenegro) ha apposto una riserva all’art. 5.1 c) (parzialmente ritirata nel 2006) limitatamente ai reati di lieve entità trattati dalle corti inferiori.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.^{5 6 7}

Articolo 6. Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.⁸
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.⁹
3. In particolare, ogni accusato ha diritto a:
 - a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

⁵ Andorra (1996) si riserva di applicare l’art. 5 senza pregiudizio di quanto disposto dall’art. 9.2 della Costituzione nazionale, in base al quale il fermo di polizia dura per il tempo strettamente necessario all’accertamento del caso e comunque la persona fermata deve essere condotta davanti al giudice entro 48 ore.

⁶ L’Armenia (2002) ha avanzato una riserva in base alla quale l’art. 5 non pregiudica l’operatività del regolamento disciplinare delle forze armate (decreto n. 247/1996), che prevede misure disciplinari quali l’arresto e l’isolamento a carico di soldati, ufficiali e sottufficiali.

Analoga riserva (con riferimento alle sanzioni disciplinari extragiudiziali previste per le forze armate) è stata avanzata da Azerbaijan (2002), Francia (1974), Moldova (1997), Portogallo (1978), Repubblica Ceca (2003), Russia (1998 – con specifico riguardo all’art. 5.3-4), Slovacchia (1993), Spagna (2007), Ucraina (1997, confermata nel 2000 – con riferimento all’art. 5.3).

⁷ L’Austria (1958) si riserva di applicare l’art. 5 senza pregiudizio delle norme del codice di procedura amministrativa, sotto il controllo giurisdizionale della Corte amministrativa e della Corte Costituzionale.

⁸ Il Principato di Monaco (2005) ha apposto riserva agli artt. 6.1 e 13 in relazione all’immunità da qualsiasi procedimento giudiziario di cui gode il principe, nonché in relazione alla facoltà di concedere la grazia e di decretare la naturalizzazione o la restituzione della nazionalità.

Monaco inoltre ha apposto riserva agli artt. 6.1, 8 e 14, facendo salva la propria legislazione che dà precedenza ai monegaschi in materia di accesso al lavoro, che prevede autorizzazioni per l’accesso a determinate professioni e che regola le procedure di licenziamento e riammissione all’impiego.

⁹ Malta (1967) ha apposto una riserva che fa salva la possibilità di prevedere leggi che addossino all’accusato l’onere della prova.

- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;¹⁰
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;¹¹
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.^{12 13}

Articolo 7. Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.¹⁴

Articolo 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia pre-

¹⁰ L'Irlanda (1953) ha dichiarato che il diritto al gratuito patrocinio si applica nei limiti fissati dalla legislazione nazionale.

¹¹ L'Ucraina (1997) si riserva di applicare l'art. 6.3 d) in conformità con la propria legislazione interna.

¹² L'Austria (1958) si riserva di attuare l'art. 6 senza pregiudizio dei principi riguardanti le udienze pubbliche fissati dall'art. 90 della Costituzione del 1929.

L'Estonia (1996) si riserva di non applicare il principio di pubblicità delle udienze in alcuni casi di decisioni civili in sede di appello.

La Finlandia (1990) prevede alcune limitazioni (successivamente modificate nel 1996, 1998, 1999 e 2001) al principio della pubblicità delle udienze. Limiti particolari alla regola della pubblicità sono oggetto di riserva anche da parte del Liechtenstein (1991).

La Croazia (1997) si riserva di applicare l'art. 6 senza pregiudizio delle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa che prevede una procedura in camera di consiglio per le decisioni sulla legittimità di singoli atti delle autorità amministrative. La Serbia (2004) ha apposto una riserva all'art. 6.1, laddove si prevede la pubblicità delle udienze, con riguardo in generale alle controversie in materia amministrativa, nonché all'art. 6.1 e 6.3 limitatamente ai reati di lieve entità trattati dalle corti inferiori.

¹³ Una riserva all'art. 6 è stata apposta, con riferimento alle procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari extragiudiziali previste per le forze armate, dall'Azerbaijan (2002). Analoga riserva con riferimento ai procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari ai membri delle forze armate è stata avanzata anche da Repubblica Ceca (1993), Francia (1974), Spagna (1979, rinnovata nel 1986 e 2007).

¹⁴ Il Portogallo (1978) ha apposto una riserva che faceva salvo l'art. 309 della Costituzione del 1976, il quale prevedeva l'applicazione di talune leggi volte ad affermare la responsabilità penale della polizia segreta del precedente regime autoritario di António de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano. L'art. 309 è stato abrogato a partire dalla riforma costituzionale del 1992.

vista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.¹⁵

Articolo 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10. Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.¹⁶

¹⁵ Il Liechtenstein (1982) ha apposto una riserva all'art. 8 che fa salvi alcuni principi della legislazione nazionale in materia di stranieri.

¹⁶ L'Azerbaijan (2002) si riserva di applicare l'art. 10 senza pregiudizio della legge sui mass media del 1999 (in particolare, art. 14: un soggetto straniero può istituire mass media nello Stato solo sulla base di una convenzione con il governo azero).

La Spagna (1979) si riserva il diritto di applicare le proprie leggi in materia di radiotelevisione.

¹⁷ Malta (1967) ha apposto una riserva in base alla quale sono compatibili con l'art. 10 talune restrizioni alla libertà d'espressione su materie politiche previste dalla legge per pubblici funzionari, in luoghi o durante l'orario di servizio.

¹⁸ Il Principato di Monaco (2005) si riserva il diritto di applicare l'art. 22 della propria Costituzione che protegge in modo particolare la vita privata e familiare del principe e della sua famiglia. Monaco si riserva inoltre di applicare la propria legislazione sulla distribuzione di programmi radiotelevisivi e sul monopolio statale sulle infrastrutture tecniche per la trasmissione.

Articolo 11. Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.¹⁹

Articolo 12. Diritto al matrimonio

Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13. Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.²⁰

Articolo 14. Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15. Deroga in caso di stato di urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.²¹

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1. e 7.

¹⁹ Andorra (1996) si riserva di applicare l'art. 11 senza pregiudizio delle disposizioni della Costituzione nazionale in materia di libertà sindacale (artt. 18 e 19).

San Marino (1989) ha apposto riserva per far salva la propria normativa sulle associazioni sindacali.

La Spagna (1979) si è riservata di matenere applicabili le norme costituzionali che limitano l'appartenenza ad associazioni sindacali di membri delle forze armate e magistrati.

²⁰ Sulla riserva apposta dal Principato di Monaco (2005) v. nota all'art. 6.1.

²¹ La Francia (1974) si riserva di applicare l'art. 15 senza pregiudizio delle norme interne (leggi del 1949 e del 1878 sullo stato d'assedio e legge del 1955 sullo stato d'emergenza) e dell'art. 16 della Costituzione.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.^{22 23}

Articolo 16. Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17. Divieto dell'abuso del diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18. Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 19. Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente,

Articolo 20. Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21. Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più

²² Andorra (1996) si riserva di applicare l'art. 15 senza pregiudizio delle disposizioni della Costituzione nazionale in materia di stato d'allerta (decretato dal governo in caso di catastrofe naturale, della durata di 15 giorni) e di stato d'emergenza (decretato dal governo, previa autorizzazione del Consiglio Generale, in caso di interruzione della normale vita democratica per un periodo di 30 giorni) (art. 42 della Costituzione).

La Spagna (1979) appone riserva per cui gli artt. 11 e 17 della Convenzione si applicano senza pregiudizio delle disposizioni degli artt. 55 e 116 della Costituzione spagnola (diritti inderogabili e procedimento per la dichiarazione dello stato di allerta, eccezione, assedio).

²³ Negli anni, hanno fatto ricorso, per periodi più o meno brevi e con riferimento a porzioni più o meno estese del proprio territorio, al potere di deroga riconosciuto dall'art. 15 Albania, Armenia, Francia (Nuova Caledonia), Irlanda, Regno Unito.

alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

Articolo 22. Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alte Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23. Durata del mandato

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.

7. I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24. Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

Articolo 25. Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.

Articolo 26. Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

b) costituisce Camere per un periodo determinato;

c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d) adotta il regolamento della Corte; e

e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27. Comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato Parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato Parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità con il regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato Parte interessato.

Articolo 28. Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva.

Articolo 29. Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.

3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30. Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31. Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
- b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32. Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

Articolo 33. Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.

Articolo 34. Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.^{24 25}

Articolo 35. Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:
 - a) è anonimo; oppure
 - b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

²⁴ Monaco (2005) ha dichiarato che la responsabilità internazionale che può essere fatta valere attraverso l'art. 34 non riguarda atti, fatti o decisioni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato.

²⁵ Una nota del Segretariato del Consiglio d'Europa del 2006 precisa che, in relazione ad alcuni dei territori d'oltremare di cui il Regno Unito cura le relazioni internazionali (v. nota all'art. 56), il diritto di cui all'art. 34 è stato rinnovato per un periodo di 5 anni a partire dal 14 gennaio 2006. Si tratta di Anguilla, Bermuda, Montserrat, Isola di Sant'Elena e sue Dipendenze, isole Turks e Caicos. Per gli altri territori l'estensione territoriale degli impegni assunti dal Regno Unito è su base permanente.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

Articolo 36. Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37. Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentano di concludere:
 - a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - b) che la controversia è stata risolta; oppure
 - c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.
 Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.

Articolo 38. Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
 - a) procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;
 - b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

Articolo 39. Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40. Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41. Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di

riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42. Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43. Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.
3. Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

Articolo 44. Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c) se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45. Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47. Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

Articolo 48. Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

Articolo 49. Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50. Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51. Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 52. Indagini del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53. Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54. Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55. Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56. Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.²⁶

Articolo 57. Riserva

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.²⁷

Articolo 58. Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59. Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

²⁶ La Francia (1974) ha dichiarato che la Convenzione si applica, nei propri Territori d'Oltremare, tenendo conto delle speciali esigenze locali.

I Paesi Bassi (1985) hanno dichiarato che la Convenzione si applica anche alle Antille Olandesi e ad Aruba, in quanto quest'ultima è dal 1986 un'entità separata.

Il Regno Unito (2004) specifica i territori d'oltremare di cui cura i rapporti internazionali e in cui si applica la Convenzione: si tratta di Anguilla, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Falklands, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montserrat, Isola di Sant'Elena, Dipendenze dell'Isola di Sant'Elena, Isole della Georgia del Sud e Sandwich, Isole Turks e Caicos, basi militari britanniche di Akrotiri e Dhekelia (Cipro).

²⁷ La Serbia (2004, dichiarazione ribadita nel 2006) dichiara che ritirerà le riserve poste man mano che la legislazione interna sarà riformata per adattarsi alla Convenzione.

Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di entrata in vigore:

Albania, 2 ottobre 1996; Andorra, 22 gennaio 1996; Armenia, 26 marzo 2002; Austria, 3 settembre 1958; Azerbaijan, 15 marzo 2002; Belgio, 14 giugno 1955; Bosnia-Erzegovina, 12 luglio 2002; Bulgaria, 7 settembre 1992; Cipro, 6 ottobre 1962; Croazia, 5 novembre 1997; Danimarca, 3 settembre 1953; Estonia, 16 marzo 1996; Finlandia, 10 maggio 1990; Francia, 3 maggio 1974; Georgia, 20 maggio 1999; Germania, 3 settembre 1953; Grecia, 28 novembre 1974; Irlanda, 3 settembre 1953; Islanda, 3 settembre 1953; Italia, 26 ottobre 1955; Lettonia, 27 giugno 1997; Liechtenstein, 8 settembre 1982; Lituania, 20 giugno 1995; Lussemburgo, 3 settembre 1953; Macedonia (ex Repubblica jugoslava di), 10 marzo 1997; Malta, 23 gennaio 1967; Moldova, 12 settembre 1997; Monaco, 30 novembre 2005; Montenegro, 6 giugno 2006; Norvegia, 3 settembre 1953; Paesi Bassi, 31 agosto 1954; Polonia, 19 gennaio 1993; Portogallo, 9 novembre 1978; Regno Unito, 3 settembre 1953; Repubblica Ceca, 1 gennaio 1993; Romania, 20 giugno 1994; Russia, 5 maggio 1998; San Marino, 22 marzo 1989; Serbia, 3 marzo 2004; Slovacchia, 1 gennaio 1993; Slovenia, 28 giugno 1994; Spagna, 4 ottobre 1979; Svezia, 3 settembre 1953; Svizzera, 28 novembre 1974; Turchia, 18 maggio 1954; Ucraina, 11 settembre 1997; Ungheria, 5 novembre 1992.